



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO
SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO ISTITUTIVO
DELLE CIRCOSCRIZIONI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19 marzo 2026

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi generali	1
Art. 2. Delimitazione territoriale delle Circoscrizioni	1
Art. 3. Trasparenza ed informazione	2
Art. 4. Partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Circoscrizione.....	2
Art. 5. Titolari dei diritti di partecipazione	2
Art. 6. Le consulte	3
Art. 7. I Comitati di quartiere	3
Art. 8. Interrogazioni, petizioni, proposte, consultazioni	3
Art. 9. Coordinamento dell'attività delle Circoscrizioni	4

TITOLO II ORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

CAPO I ORGANI

Art. 10. Organi	5
Art. 11. Funzioni del Presidente della Circoscrizione	5
Art. 12. Funzioni delegate dal Sindaco al Presidente della Circoscrizione	6
Art. 13. Funzioni del Consiglio Circoscrizionale	6
Art. 14. Commissione esecutiva	7
Art. 15. Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni	7

CAPO II ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 16. Elezione dei Presidenti e dei Consigli delle Circoscrizioni. Disposizione di rinvio.....	8
Art. 17. Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità	8
Art. 18. Sistema elettorale per l'elezione del Presidente e consiglieri di circoscrizione	8

Art. 19. Elezione del Presidente e del Consiglio di circoscrizione	10
Art. 20. Prima seduta del Consiglio e convalida degli eletti.....	11
Art. 21. Elezione del Vice Presidente	12
Art. 22. Durata in carica, sostituzione e cessazione del Presidente.	12
Art. 23. Durata in carica dei Consigli delle Circoscrizioni	13
Art. 24. Interrogazioni, interpellanze e mozioni dei Consiglieri circoscrizionali	13
Art. 25. Scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale.....	14
Art. 26. Clausola di adeguamento automatico	14

CAPO III

CONSIGLIERI DELLE CIRCOSCRIZIONI E GRUPPI CONSILIARI

Art. 27. Consiglieri delle Circoscrizioni.....	15
Art. 28. Gruppi consiliari delle Circoscrizioni	15
Art. 29. Indennità al Presidente e gettoni di presenza ai Consiglieri di circoscrizione.....	16
Art. 30. Conferenza dei capigruppo	16
Art. 31. Cessazione dalla carica di Consigliere.....	17
Art. 32. Rinvio.....	17

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 33. Elezione e insediamento delle Commissioni consiliari.....	18
Art. 34. Le Commissioni permanenti	18
Art. 35. Convocazione e validità delle sedute.....	19
Art. 36. Forme e modalità di riunione in audio-videoconferenza e modalità mista.....	20
Art. 37. Procedura d'esame e verbalizzazione.....	21
Art. 38. Presidenti delle Commissioni. Incompatibilità, decadenza, dimissioni	22
Art. 39. Componenti delle Commissioni. Incompatibilità, decadenza, dimissioni.....	23
Art. 40. Commissione Consiliare sul Decentramento	23

CAPO V

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 41. Istruttoria ed immediata eseguibilità delle deliberazioni.....	24
Art. 42. Sedute del Consiglio circoscrizionale.....	24
Art. 43. Riunioni congiunte dei Consigli delle Circoscrizioni	24
Art. 44. Modalità di convocazione	25
Art. 45. Luogo delle riunioni	25
Art. 46. Pubblicità e validità delle sedute.....	25
Art. 47. Apertura delle sedute	26
Art. 48. Validità delle votazioni.....	26
Art. 49. Modalità delle votazioni	26
Art. 50. Deposito atti e consultazione	27
Art. 51. Approvazione verbale seduta precedente.....	27

TITOLO III

FUNZIONI, ORGANIZZAZIONE, RISORSE FINANZIARIE

CAPO I

FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE

Art. 52. Funzioni proprie.....	27
Art. 53. Funzioni delegate	28

CAPO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE E DELLE FUNZIONI

Art. 54. Struttura organizzativa.....	28
Art. 55. Programma Annuale degli interventi	29
Art. 56. Gestione delle Risorse finanziarie.....	29
Art. 57. Programmazione e bilancio circoscrizionale	30
Art. 58. Variazioni di bilancio	30
Art. 59. Gestione dei mobili e degli immobili	30
Art. 60. Funzioni propositive e consultive.....	31
Art. 61. Interrogazioni al Sindaco	31
Art. 62. Pareri	31

Art. 63. Informativa alle Circoscrizioni dei provvedimenti di competenza comunale afferenti i rispettivi territori.....	32
Art. 64. Conferenze di servizi, accordi di programma, accordi tra Amministrazioni	33
Art. 65. Convenzioni e associazioni per l'esercizio di funzioni.....	33
Art. 66. Organizzazione e dotazione organica	33
Art. 67. Il Segretario della Circoscrizione	35
Art. 68. Coordinamento dei Servizi decentrati.....	35
Art. 69. Servizi demografici.....	35
Art. 70. Polizia della Circoscrizione	36
Art. 71. Uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.).....	36
Art. 72. Ufficio tecnico	36
Art. 73. Ufficio welfare.....	37
Art. 74. Ulteriori uffici decentrati.....	37
Art. 75. Sede delle Circoscrizioni	37
Art. 76. Albo Pretorio delle Circoscrizioni.....	37
Art. 77. Forniture di beni e servizi.....	38
Art. 78. Ricorso alle sponsorizzazioni	38
Art. 79. Volontariato	38

TITOLO IV

REVISIONE, NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 80. Disposizioni transitorie e finali.....	38
Art. 81. Entrata in vigore.....	39

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Principi generali

1. Il Comune di Reggio Calabria articola il proprio territorio in cinque Circoscrizioni, al fine di promuovere la partecipazione popolare ed effettuare un razionale decentramento dei servizi in ambiti territorialmente adeguati.

2. Le Circoscrizioni, nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Reggio Calabria, rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nei limiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

3. Le Circoscrizioni, in quanto organismi di democrazia, partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base:

a) valorizzano gli istituti di partecipazione collettiva nell'ambito dei propri territori;

b) esercitano funzioni propositive e consultive con riguardo ai principali atti di programmazione dell'ente comunale concorrendo alla definizione delle politiche di governo dell'Ente.

c) esercitano in autonomia le funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento, con potere deliberativo per la gestione dei servizi di base indicati nel successivo art. 52, nonché quelle delegate ai sensi dell'art. 53, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli atti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

4. Le Circoscrizioni a tutela dell'identità storica e delle tradizioni dei singoli territori, possono istituire con delibera di Consiglio, nel proprio ambito territoriale, Rioni, Borgate e Quartieri con valenza esclusiva di tutela della memoria storica cittadina.

Art. 2. Delimitazione territoriale delle Circoscrizioni

1. Il territorio cittadino è suddiviso in cinque Circoscrizioni indicate con i numeri romani da I a V ed aventi le delimitazioni territoriali riportate nell'allegato A) del presente Regolamento.

CIRCOSCRIZIONE	ZONA	EX CIRCOSCRIZIONI
Circoscrizione I	Reggio Centro	I (Centro storico) – II (Pineta Zerbi – Tremulini - Eremo) - III (Santa Caterina – Vito)
Circoscrizione II	Reggio Est	IV (Trabocchetto – Condera – Spirito Santo) - XI (Orti - Podargoni – Terreti) – XII (Cannavò – Mosorrofa – Cataforio)
Circoscrizione III	Reggio Nord	VIII (Catona - Salice – Rosali - Villa San Giuseppe) – IX (Gallico – Sambatello) - X (Archi)
Circoscrizione IV	Reggio Sud	XIII (Ravagnese) - XIV (Gallina) – XV (Pellaro)
Circoscrizione V	Reggio Centro-Sud	V (Ferrovieri – Stadio – Gebbione) – VI (Sbarre) – VII (San Giorgio – Modena – San Sperato)

2. Le Circoscrizioni possono stabilire con delibera di Consiglio il proprio stemma e

gonfalone nel quale, oltre a quello del Comune di Reggio Calabria, possono essere rappresentati gli stemmi storici delle ex Circoscrizioni.

Art. 3.

Trasparenza ed informazione

1. Le Circoscrizioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, garantiscono l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali e nei limiti di cui all'art. 5 bis del citato decreto legislativo.

2. Il diritto di accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è assicurato a tutti i cittadini singoli o associati nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.

Art. 4.

Partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Circoscrizione

1. Ciascuna Circoscrizione riconosce nella partecipazione ai processi di indirizzo e di programmazione lo strumento principale per garantire il coinvolgimento dei cittadini e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio

2. Per l'esame e la soluzione di problemi relativi al proprio territorio può attuare forme di consultazione popolare, valorizzare le forme associative ed i Comitati di quartiere, i quali contribuiscono a costituire la comunità di riferimento, con l'obiettivo di favorire la definizione di politiche e strategie condivise sulle tematiche relative ai servizi di base.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del "*Regolamento per l'attuazione degli istituti di partecipazione popolare previsti dal titolo II dello Statuto comunale*", approvato con delibera del consiglio comunale n. 95/2016.

4. Ciascun residente nella Circoscrizione ha diritto di presentare segnalazioni e proposte o richieste di intervento per la soluzione dei problemi della Circoscrizione. Le richieste presentate sono registrate a cura del segretario della Circoscrizione che le consegna tempestivamente al Presidente e alla Commissione esecutiva.

Art. 5.

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni dell'art. 4 si applicano ai titolari di cui all'art. 10, comma 3 dello Statuto comunale che abbiano la residenza nel territorio delle Circoscrizioni o che abbiano nel medesimo ambito interessi socialmente rilevanti.

Art. 6.
Le consulte

1. Le Circoscrizioni, al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, riconoscono e promuovono le forme associative che senza fini di lucro operano sul territorio nei vari settori di rilevanza sociale.

2. Il Consiglio Circoscrizionale, in conformità al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 95/2016, può istituire le Consulte tematiche, rappresentative di associazioni, enti del Terzo Settore, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, al fine di favorire la partecipazione ed il confronto pubblico.

3. Le consulte tematiche possono essere istituite per la trattazione di specifiche problematiche e per la promozione di attività concernenti i settori di interesse generale della Circoscrizione. Possono formulare indirizzi e proposte su specifiche questioni relative al territorio e sollecitare le iniziative del Consiglio circoscrizionale.

4. I componenti delle consulte svolgono il loro incarico a titolo gratuito e agli stessi non sono riconosciuti, in nessun caso, indennità di funzione o gettoni di presenza.

Art. 7.
I Comitati di quartiere

1. I Comitati di Quartiere sono strumenti primari di coinvolgimento dei cittadini ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

2. L'ambito territoriale di riferimento dei Comitati di quartiere è definito dalla Circoscrizione di appartenenza in base alla specificità del territorio.

3. I Comitati di Quartiere hanno l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali e di coinvolgerli nella realizzazione delle politiche territoriali. A tal fine il Consiglio di Circoscrizione e la Commissione esecutiva di Circoscrizione possono avvalersi dei pareri espressi dai Comitati di quartiere su iniziative o interventi che abbiano un impatto sul quartiere di riferimento.

Art. 8.
Interrogazioni, petizioni, proposte, consultazioni

1. I titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 5 del presente regolamento possono rivolgersi agli organi della Circoscrizione mediante interrogazioni, petizioni o proposte per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva sulle materie di competenza delle Circoscrizioni medesime.

2. Le modalità di presentazione e discussione di interrogazioni, petizioni e proposte sono disciplinate dal regolamento comunale n. 95/2016.

3. Le interrogazioni sono dirette al Presidente della Circoscrizione e riguardano specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

4. Il Presidente ed il Consiglio della Circoscrizione, al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone rispetto all'attività amministrativa o

nell'intento di acquisire proposte o pareri, possono promuovere forme di consultazione popolare.

5. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza della Circoscrizione.

6. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, e mezzi informatici o telematici, audizioni pubbliche, o altre forme idonee che assicurino, comunque, la trasparenza della consultazione.

7. Le risultanze della consultazione sono pubblicate all'albo pretorio e sul sito istituzionale e sono esaminate dal consiglio Circoscrizionale entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione.

Art. 9.

Coordinamento dell'attività delle Circoscrizioni

1. Mediante l'istituzione delle Circoscrizioni di decentramento amministrativo il sistema istituzionale del Comune si compone di due diversi livelli di governo e di competenze che concorrono unitariamente ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della città in modo coerente ed armonico:

a) il livello comunale, con compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo, definizione delle priorità cittadine e regolamentazione generale dei servizi nonché compiti particolari di gestione dei servizi e delle procedure che, per economia di scala o per la loro tecnicità, è necessario mantenere indivisi;

b) il livello circoscrizionale, orientato alla programmazione operativa, alla gestione delle attività e delle iniziative a valenza territoriale, alla gestione ed al controllo dei servizi di interesse locale.

2. Le funzioni trasferite alle Circoscrizioni sono da queste esercitate mediante le proprie strutture organizzative in conformità con i regolamenti e con le procedure adottate dall'Ente, sotto la responsabilità esclusiva delle stesse.

3. Ciascun Dirigente assicura il coordinamento dell'azione amministrativa delle diverse Circoscrizioni relativamente ai servizi di propria competenza, ferme restando le specifiche competenze sul coordinamento dei Servizi di segreteria delle Circoscrizioni in capo al Dirigente del Settore competente in materia di decentramento.

Titolo II

ORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

Capo I

ORGANI

Art. 10.

Organi

1. Sono organi delle Circoscrizioni:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;

2. Il Consiglio delle Circoscrizioni è composto dal Presidente e da sedici consiglieri.

Art. 11.

Funzioni del Presidente della Circoscrizione

1. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione della Circoscrizione e dell'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Circoscrizionale.
2. Il Distintivo del Presidente è la fascia con i colori della città di Reggio Calabria, con lo stemma del Comune e lo stemma della Circoscrizione, qualora individuato, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Ove delegato dal Sindaco, il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12, del D.lgs. n. 267/2000.
4. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal presente regolamento nonché le funzioni delegategli dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. In particolare:
 - a) rappresenta la Circoscrizione;
 - b) nomina, tra i consiglieri eletti, tre componenti della Commissione esecutiva di cui all'art. 14 del presente regolamento;
 - c) presenta al proprio Consiglio, entro sessanta giorni dalla prima seduta, il documento programmatico di governo della Circoscrizione;
 - d) è convocato per la determinazione degli obiettivi strategici dell'Ente inerenti il territorio;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, in raccordo con l'amministrazione comunale centrale, fatte salve le attribuzioni del competente Dirigente, formulando direttive per il conseguimento degli indirizzi programmatici;
 - f) convoca e presiede il Consiglio, la Commissione esecutiva e la Conferenza dei Capigruppo;

g) cura i rapporti con l'Amministrazione comunale e con gli altri Enti e ne riferisce al Consiglio Circostrizionale;

h) è responsabile dell'attuazione delle delibere e degli atti approvati dal Consiglio circostrizionale;

i) adotta tutti gli atti amministrativi che non sono espressamente attribuiti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali al Consiglio Circostrizionale o ai Dirigenti competenti per materia.

5. Il Presidente, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio comunale e dal Consiglio Circostrizionale, definisce i programmi da realizzare ed adotta le iniziative necessarie per l'attuazione degli indirizzi medesimi.

6. Il Presidente della Circostrizione ha diritto di essere sentito dalle Commissioni consiliari qualora ne faccia richiesta.

7. Il Presidente della Circostrizione partecipa, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio comunale quando si discutono argomenti che riguardano il territorio di competenza.

Art. 12.

Funzioni delegate dal Sindaco al Presidente della Circostrizione

1. Il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, può conferire deleghe ai presidenti delle Circostrizioni, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i., specificandone le modalità di esercizio.

2. Delle deleghe conferite dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo è data, a cura del Sindaco stesso, comunicazione al Prefetto.

3. Ogni delega può essere in qualsiasi momento sospesa o revocata, anche senza previa diffida, per inadempienza o violazione delle prescrizioni fissate nell'atto di conferimento.

Art. 13.

Funzioni del Consiglio Circostrizionale

1. Il Consiglio Circostrizionale è l'organo rappresentativo della comunità dei cittadini residenti nella Circostrizione e ne promuove la partecipazione al governo della città.

2. Il Consiglio circostrizionale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo nelle materie di competenza della Circostrizione.

3. Il Consiglio Circostrizionale adotta gli atti deliberativi relativi alle materie di competenza propria o di competenza delegata.

4. Il Consiglio circostrizionale è composto dal Presidente e da sedici consiglieri;

5. Ciascun consiglio di Circostrizione può avanzare proposte per l'adozione di atti di competenza degli organi comunali su problemi o questioni che interessano l'ambito Circostrizionale.

6. Il Consiglio promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle attività delle Circostrizioni secondo le modalità definite nel titolo dedicato agli istituti di partecipazione.

7. Il Consiglio riconosce e valorizza le entità culturali e territoriali.

Art. 14.
Commissione esecutiva

1. Presso ogni Circoscrizione è costituita una Commissione esecutiva composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri nominati dal Presidente.

2. La Commissione esecutiva ha compiti organizzativi e di coordinamento dei lavori delle Commissioni, coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e nell'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Commissione esecutiva sottopone al Consiglio un rapporto sullo stato e sui problemi della Circoscrizione e sul funzionamento dei servizi da essa gestiti. La suddetta relazione è approvata con deliberazione del Consiglio ed è pubblicata all'Albo pretorio on line.

4. In relazione alle specificità dell'articolazione territoriale di ciascuna Circoscrizione, il Presidente indice, entro il 30 ottobre di ogni anno, una o più assemblee al fine di acquisire segnalazioni e proposte di interventi per la soluzione dei problemi della Circoscrizione. Delle indicazioni e delle proposte avanzate dai cittadini in sede di assemblea è redatto verbale che deve essere allegato alla relazione della Commissione.

5. Le dimissioni di un componente della Commissione esecutiva sono presentate al Presidente che ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio. Esse sono immediatamente efficaci.

6. In caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più componenti, il Presidente provvede alla sostituzione e alla successiva comunicazione al Consiglio.

Art. 15.
Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni

1. È istituita la conferenza permanente dei Presidenti di Circoscrizione.

2. La conferenza promuove il confronto e la reciproca informazione sui problemi, sulle attività ed iniziative delle Circoscrizioni, nonché il raccordo con l'azione complessiva dell'Amministrazione comunale.

3. Annualmente la Conferenza permanente dei Presidenti si riunisce con l'Assessore delegato al Bilancio per definire, tenendo conto dei vincoli normativi dettati dalle disposizioni legislative in vigore, le previsioni finanziarie per l'anno successivo a favore delle Circoscrizioni.

4. I Presidenti delle Circoscrizioni, convocati dal Sindaco, nella prima seduta eleggono tra di loro un coordinatore della Conferenza. Il Coordinatore, eletto a maggioranza, convoca e presiede la conferenza e ne dirige la seduta.

5. La Conferenza può chiedere di incontrare il Sindaco, la Giunta, uno o più Assessori, le Commissioni consiliari, i Dirigenti e i funzionari comunali, per trattare questioni attinenti alle funzioni della stessa.

6. Il dirigente del Settore competente al decentramento o un suo delegato svolge la funzione di segretario verbalizzante.

7. I verbali sono custoditi presso ciascuna segreteria di circoscrizione.

Capo II

ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 16.

Elezione dei Presidenti e dei Consigli delle Circoscrizioni.

Disposizione di rinvio

1. L'elezione dei Presidenti e dei Consigli delle Circoscrizioni avviene contemporaneamente a quella del Sindaco e del Consiglio comunale, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Circostrizionale.
2. Sono elettori del Consiglio di Circostrizione e del Presidente tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio.
3. Sono eleggibili alla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di circostrizione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.
4. Per l'eleggibilità alle elezioni circostrizionali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
5. Le modalità di elezione dei Presidenti e dei Consiglieri sono indicate ai successivi articoli 17 e seguenti. Per quanto in essi non disciplinato si rinvia alle disposizioni legislative in materia elettorale previste per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Art. 17.

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

1. Ai Presidenti ed ai Consiglieri della Circostrizione si applicano le norme stabilite dall'art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 e dagli artt. 60, 63, 65, 67, 68, 69 del D.lgs. n. 267/2000.
2. Si applicano, altresì, le disposizioni del D.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità di incarichi presso le P.A. e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

Art. 18.

Sistema elettorale per l'elezione del Presidente e consiglieri di circostrizione

1. L'elezione del Presidente e dei Consigli Circostrizionali si effettua a suffragio universale con voto, diretto, libero e segreto, con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince, secondo le norme stabilite dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
2. Si applicano le norme stabilite dal T.U. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Per la presentazione delle candidature si applica l'art. 56 del D.lgs. n. 267/2000.
4. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre Circostrizioni.
5. E' vietata la candidatura contemporanea a Presidente o consigliere di più Circostrizioni.

6. Con la lista di candidati al consiglio circoscrizionale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

7. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

8. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

9. Per la sottoscrizione delle liste dei candidati al Consiglio Circoscrizionale ed alla Presidenza della Circoscrizione si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione dei Consiglieri comunali nei Comuni con pari numero di abitanti.

10. Non sono richieste le sottoscrizioni quando la lista della Circoscrizione è presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno. Le firme dei presentatori sottoscrittori sono autenticate ai sensi di legge.

11. La lista dei candidati con le sottoscrizioni, se richieste, è presentata al Comune corredata da:

a) un modello di contrassegno di lista, anche figurato, in triplice copia con la dichiarazione che ne autorizza l'uso;

b) indicazione del candidato alla presidenza della Circoscrizione con dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura;

c) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature a Consigliere;

d) certificati di iscrizione del candidato Presidente e dei candidati Consiglieri nelle liste elettorali, certificati di iscrizione dei sottoscrittori, se richiesti, nelle liste elettorali del Comune di Reggio Calabria;

e) indicazione di due delegati con facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale;

f) linee programmatiche per lo sviluppo della Circoscrizione;

g) dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali o da rappresentanti da loro incaricati, con mandato autenticato da notaio, attestante che la lista o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso. Tale disposizione è valida solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o al Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

12. Alle elezioni dei Presidenti e dei consiglieri delle Circoscrizioni si applicano le disposizioni di cui:

a. all'art. 13 L. 96/2012 relative ai limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali e le disposizioni ivi richiamate

della L. 515/93;

b. all'art. 1, comma 14 e 15 della L. n. 3/2019 in ordine agli obblighi di pubblicazioni ivi previsti ed alle sanzioni connesse in caso di inottemperanza di cui all'art. 1, comma 23, della medesima Legge;

c. alla Legge 515/93 ed alla Legge n. 96/2012 con riferimento alla disciplina del mandatario elettorale e relativamente alle elezioni nelle Circoscrizioni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio.

Art. 19.

Elezione del Presidente e del Consiglio di circoscrizione

1. Il modello di scheda per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Circoscrizione è analogo a quello utilizzato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

2. Nella scheda, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato Presidente. Ogni elettore può:

a) votare per il candidato Presidente tracciando un segno sul nome;

b) esprimere il voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta;

c) esprimere un voto o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella medesima lista collegata al Presidente prescelto, nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Quando l'elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s'intende validamente votata:

a) la lista a cui appartiene il candidato votato;

b) il candidato a consigliere votato;

c) il candidato a Presidente, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

4. Il voto al candidato Presidente vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto "voto disgiunto".

5. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra

decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.
9. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a Presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

Art. 20

Prima seduta del Consiglio e convalida degli eletti

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente della Circoscrizione convoca il Consiglio Circoscrizionale per la convalida degli eletti e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 41, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000.
2. Il Consiglio deve riunirsi nei successivi dieci giorni.
3. Prima della seduta di convalida, i consiglieri eletti e il Presidente depositano la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013.
4. Il Consiglio della Circoscrizione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, verifica che gli eletti siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, adotta apposita deliberazione di convalida degli eletti e dà contestualmente atto che non vi sono cause di ineleggibilità o incompatibilità.
5. Qualora il Consiglio rilevi che per alcuno dei candidati sussistano cause di ineleggibilità, adotta i provvedimenti surrogatori secondo quanto disposto dall'art. 45 del D.lgs. n. 267/2000, relativo all'attribuzione del seggio al candidato che nella stessa lista del candidato dichiarato ineleggibile segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Qualora il Consiglio rilevi che per taluno dei candidati vi siano cause di incompatibilità, apre il procedimento ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n. 267/2000.
7. La delibera di convalida degli eletti è trasmessa al Sindaco perché ne informi il Consiglio comunale ed alla Commissione consiliare competente per il decentramento.
8. Il Presidente della Circoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di insediamento del

Consiglio Circoscrizionale, presenta allo stesso le linee programmatiche per lo sviluppo della Circoscrizione.

Art. 21.

Elezione del Vice Presidente

1. Il Consiglio Circoscrizionale dopo la convalida degli eletti, e comunque entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, elegge, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente scegliendolo tra i candidati proposti che, con l'accettazione, dichiarino di aderire al documento programmatico approvato con l'elezione del Presidente.

2. Esso dura in carica quanto il Presidente, salvo i casi di decadenza dalla carica di Consigliere, di dimissione volontaria o di revoca.

3. Il Vice Presidente, ai sensi dell'art. 84, comma 2, dello Statuto, può essere revocato sulla base di mozione presentata da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati ed approvata per appello nominale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 22.

Durata in carica, sostituzione e cessazione del Presidente.

1. Il Presidente dura in carica fino all'elezione del successore, tranne le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni di cui all'art. 11 sono esercitate dal Vice Presidente.

3. Con decreto del Ministro dell'interno il Presidente può essere rimosso quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. n. 267/2000, il Consiglio comunale procede allo scioglimento del Consiglio della Circoscrizione che rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. In caso di rimozione del Presidente della Circoscrizione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente sino alle predette elezioni.

4. Il Presidente cessa, altresì, dalle sue funzioni qualora sia dichiarata la sua decadenza o in caso di impedimento permanente. Si applica anche in questo caso la disciplina prevista dall'art. 53 del D.lgs. n. 267/2000.

5. Il Presidente può essere provvisoriamente sospeso dalle sue funzioni ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 267/2000. In tal caso le funzioni di cui all'art. 11 sono esercitate dal Vice Presidente.

6. Il Presidente può dimettersi mediante dichiarazione scritta presentata al Consiglio della Circoscrizione.

7. Le dimissioni del Presidente comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio della Circoscrizione. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Consiglio comunale che rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

8. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

espressa per appello nominale con voto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. Il Presidente in carica convoca il Consiglio della Circoscrizione per la sua discussione, che non potrà avvenire prima di dieci giorni e oltre trenta giorni dalla presentazione.

10. L'approvazione della mozione di sfiducia è votata per appello nominale, è approvata a maggioranza assoluta e comporta la cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente e lo scioglimento anticipato del Consiglio della Circoscrizione. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Sindaco.

Art. 23.

Durata in carica dei Consigli delle Circoscrizioni

1. I Consigli delle Circoscrizioni durano in carica fino alla elezione dei nuovi Consigli, la quale avviene contemporaneamente a quella del Consiglio comunale, fatte salve le ipotesi di scioglimento anticipato elencate nel presente regolamento.

2. La sospensione, l'anticipata cessazione, lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi causa si estendono ai Consigli delle Circoscrizioni.

3. I Consigli delle Circoscrizioni esercitano le proprie funzioni fino al giorno della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Successivamente adottano atti di ordinaria amministrazione nonché atti indifferibili ed urgenti.

Art. 24.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni dei Consiglieri circoscrizionali

1. I consiglieri Circoscrizionali possono rivolgere interrogazioni, interpellanze e mozioni al Presidente della Circoscrizione, su argomenti che concernano direttamente l'attività delle Circoscrizioni o che interessino, comunque, la vita politico-amministrativa, culturale, economica e sociale del territorio, secondo le modalità previste dalle norme degli specifici regolamenti sul funzionamento del Consiglio comunale in quanto compatibili.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per iscritto al fine di sapere se una determinata circostanza o un fatto accaduto sul territorio sia vero, se alcune informazioni su taluni fatti siano pervenute, se un'informazione sia esatta se e quali provvedimenti l'Amministrazione della Circoscrizione abbia adottato o intenda adottare in ordine ad una determinata problematica di competenza della Circoscrizione.

3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Presidente della Circoscrizione circa i motivi e gli intendimenti della sua azione.

4. La mozione consiste nell'invito, rivolto al Presidente, diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza, anche se abbia già formato oggetto di una interrogazione o interpellanza e allo stesso scopo di promuovere l'attività del Consiglio.

5. Qualora l'interrogazione pertenga ad aspetti non di competenza della Circoscrizione, dovrà essere effettuata per iscritto e diretta al Sindaco

Art. 25.

Scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale

1. Il Consiglio della Circoscrizione è sciolto anticipatamente con delibera di Consiglio comunale su proposta del Sindaco:
 - a) per il venir meno della metà dei propri membri per dimissioni, decadenza o altre cause;
 - b) in caso di dimissioni irrevocabili, di rimozione, di decesso, di decadenza e di impedimento permanente del Presidente della Circoscrizione;
 - c) per sfiducia motivata al Presidente approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio della Circoscrizione è, altresì, sciolto anticipatamente con delibera del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, quando, nonostante diffida motivata del Sindaco, insista in gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali. In questo caso la delibera di scioglimento è adottata a maggioranza dei due terzi del Consiglio comunale.
3. Fino all'elezione del nuovo Consiglio e del Presidente, le funzioni dei disciolti organi sono esercitate da un commissario nominato dal Consiglio comunale il cui compenso non può eccedere l'indennità che compete al Presidente della Circoscrizione.
4. Qualora lo scioglimento di un Consiglio circoscrizionale avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio comunale o comunque nei 18 mesi precedenti la scadenza dello stesso, l'elezione dei nuovi organi della Circoscrizione avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio comunale come previsto dall'art. 4 della L. n. 182/1991.
5. Qualora lo scioglimento intervenga in un periodo precedente di oltre 18 mesi la scadenza del Consiglio comunale, si procede alla elezione anticipata dei nuovi organi della Circoscrizione. In tale ultimo caso, il Sindaco da comunicazione al Prefetto affinché provveda al rinnovo degli organi in coincidenza con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge L. n. 182/91. I nuovi organi della Circoscrizione cessano comunque dalla carica, unitamente agli altri, in coincidenza del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 26.

Clausola di adeguamento automatico

1. Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modifiche legislative sopravvenute previste per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
2. I richiami alle norme contenute nel Capo II del Titolo II si devono intendere riferite al testo vigente delle norme stesse.

Capo III

CONSIGLIERI DELLE CIRCOSCRIZIONI E GRUPPI CONSILIARI

Art. 27.

Consiglieri delle Circoscrizioni

1. I Consiglieri delle Circoscrizioni sono amministratori locali e rappresentano l'intera comunità del territorio della Circoscrizione nella quale sono stati eletti, con esclusivo riferimento alle materie e competenze attribuite alle Circoscrizioni dallo statuto e dal presente Regolamento.
2. I Consiglieri esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio di Circoscrizione e possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti e, in caso di surrogazione, dal momento della adozione della prescritta deliberazione da parte del Consiglio.
4. I Consiglieri, salve le prerogative connesse alla carica, hanno diritto di ottenere, per il tramite del Segretario della Circoscrizione, dai servizi della Circoscrizione, dagli uffici del Comune, nonché dalle società partecipate e dal Corpo di Polizia Municipale, notizie, informazioni, dati, copia degli atti e dei provvedimenti utili all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 28.

Gruppi consiliari delle Circoscrizioni

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il loro numero.
2. Ogni gruppo consiliare così costituito comunica al Presidente della Circoscrizione, entro dieci giorni dalla delibera di convalida degli eletti, l'avvenuta costituzione del gruppo ed il nome del capogruppo; in caso di mancata indicazione di quest'ultimo è dichiarato capogruppo il Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la cifra individuale più elevata nelle elezioni per il rinnovo del consiglio circoscrizionale.
3. La dichiarazione di adesione ad un gruppo diverso da quello della lista per la quale il Consigliere risulta eletto deve pervenire per iscritto al Presidente, che informa il Consiglio nella prima seduta utile.
4. Possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari autonomi a condizione che siano composti da almeno tre Consiglieri.
5. Il Consigliere che non aderisce ad un gruppo già costituito è iscritto d'ufficio al gruppo misto che, a tal fine, potrà essere composto anche da un solo Consigliere.
6. Ogni nuovo gruppo consiliare autonomo ed il gruppo misto comunicano al Presidente, entro la prima seduta utile del Consiglio, l'avvenuta costituzione del gruppo ed il nome del capogruppo; in caso di mancata indicazione di quest'ultimo è dichiarato capogruppo il Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la cifra individuale più elevata.
7. Analoga comunicazione è fatta per ogni variazione del gruppo o sostituzione del capogruppo.

Art. 29.

Indennità al Presidente e gettoni di presenza ai Consiglieri di circoscrizione

1. L'indennità mensile di funzione dei Presidenti delle circoscrizioni è fissata nella misura di un quinto di quella spettante agli assessori del Comune di Reggio Calabria.

2. Ciascun Consigliere della Circoscrizione ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta di Consiglio e delle Commissioni consiliari della Circoscrizione formalmente costituite il cui importo unitario è determinato con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. L'ammontare totale mensile dei gettoni di presenza percepiti da ciascun consigliere non può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità del presidente prevista dal primo comma.

3. È consentita la cumulabilità di gettoni di presenza nell'ambito della stessa giornata per la partecipazione a sedute del Consiglio, Commissioni Permanenti di lavoro, tra le quali ultime si annovera anche la Conferenza dei Capigruppo prevista nel presente Regolamento, a condizione che si tratti di sedute distinte e non in contemporanea. Resta fermo, in ogni caso, il limite massimo mensile percepibile, pari ad un quinto dell'indennità di funzione del Presidente. In caso di più sedute del consiglio circoscrizionale nella stessa giornata o più sedute della medesima commissione consiliare sempre nella stessa giornata l'indennità di presenza è unica.

4. Si considerano giustificate le assenze per documentati motivi di salute, ovvero concomitanti impegni istituzionali, ovvero per i casi previsti dalla legge, certificate presso il Presidente della Circoscrizione, o in mancanza presso il Vice Presidente, per le sedute di Consiglio. Non è dovuto il gettone di presenza ai Consiglieri presenti all'appello nelle sedute di Consiglio o di Commissione consiliare nei casi in cui le stesse vadano deserte. La corresponsione del gettone di presenza e il rimborso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, degli oneri al datore di lavoro per la prestazione lavorativa non resa, è comunque subordinato alla effettiva partecipazione al consiglio e commissioni.

Art. 30.

Conferenza dei capigruppo

1. Nel corso della seduta del Consiglio Circoscrizionale successiva alla prima, sulla base delle comunicazioni pervenute, è costituita la Conferenza dei capigruppo.

2. La Conferenza dei capigruppo ha il compito esclusivo di coadiuvare il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella fissazione della data della seduta del Consiglio.

3. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente almeno una volta al mese.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza oltre che del Presidente o del Vice Presidente di un numero di capigruppo che siano rappresentativi almeno della metà dei Consiglieri eletti.

5. In caso di assenza o di impedimento, ciascun capogruppo può delegare un altro consigliere appartenente al gruppo.

6. La Conferenza dei capigruppo adotta le proprie decisioni a maggioranza; in mancanza, provvede il Presidente sulla base dell'orientamento prevalente.

7. Le decisioni assunte riguardanti l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni sono vincolanti, fatta salva diversa decisione adottata dal Consiglio a maggioranza e su richiesta di anche un solo Consigliere.

8. Il Presidente può comunque convocare il Consiglio della Circoscrizione in caso di urgenza.

9. Di ogni riunione è redatto apposito verbale a cura del Segretario della Circoscrizione.

Art. 31.

Cessazione dalla carica di Consigliere

1. Il Consigliere della Circoscrizione cessa dalla carica per:

a) dimissioni;

b) decesso;

c) decadenza, qualora senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive di Consiglio;

d) ineleggibilità sopravvenuta ed incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano la materia.

2. La proposta di decadenza di cui alla lettera c), può essere presentata da ogni Consigliere ed è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione. È discussa in seduta pubblica, votata a scrutinio palese per alzata di mano e approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione.

3. L'interessato ha diritto di partecipare alla seduta del Consiglio o, a sua scelta, di inviare memoria che il Consiglio ha l'obbligo di valutare.

Art. 32.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in materia di funzionamento del Consiglio della Circoscrizione, prerogative dei Consiglieri e loro diritto di accesso agli atti comunali e della Circoscrizione, si applica in quanto compatibile il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Capo IV **COMMISSIONI CONSILIARI**

Art. 33.

Elezione e insediamento delle Commissioni consiliari

1. Ogni Consiglio circoscrizionale istituisce quattro Commissioni permanenti di lavoro corrispondenti ai seguenti settori di competenza delle Circoscrizioni:

- a) servizi sociali e diritto allo studio;
- b) attività culturali, ricreative e sportive;
- c) gestione del territorio e lavori pubblici;
- d) risorse finanziarie.

2. Le Commissioni permanenti sono composte da almeno tre membri, compreso il Presidente. Il Consiglio circoscrizionale elegge il Presidente di ciascuna Commissione scegliendolo tra i suoi componenti. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Ciascuna Commissione è composta in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei vari gruppi consiliari circoscrizionali, in modo da garantire il rapporto tra minoranza e maggioranza.

4. I gruppi circoscrizionali, la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni da istituire, possono designare un componente per più Commissioni. In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti, il gruppo consiliare può provvedere alla relativa sostituzione, dandone formale comunicazione al Presidente della Commissione.

5. Il Presidente della circoscrizione non è componente di alcuna Commissione.

6. Le Commissioni sono elette dal Consiglio con scrutinio palese ed a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, in una seduta appositamente convocata, con numero di voti di preferenza non superiore al numero dei componenti della Commissione da eleggere.

7. Ogni Commissione elegge nella sua prima seduta, da convocarsi da parte del Presidente della Circoscrizione, il Vice Presidente a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta.

8. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista, viene eletto, a parità di voti, il Consigliere più anziano d'età.

9. Ogni modifica relativa alla composizione della Commissione è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio, su richiesta scritta di almeno un Consigliere.

Art. 34.

Le Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono un'articolazione del Consiglio circoscrizionale e concorrono al miglioramento della sua attività mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza del Consiglio stesso. Le Commissioni permanenti, ciascuna nel proprio ambito di competenza:

- a) elaborano programmi di attività da sottoporre al Consiglio di Circoscrizione e ne seguono l'attuazione;
- b) istruiscono, ove necessario, i provvedimenti del Consiglio;

- c) coadiuvano il Presidente e il Consiglio di Presidenza nell'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio;
- d) svolgono indagini conoscitive, riferendone al Consiglio, in ordine al funzionamento dei servizi e all'attuazione dei programmi d'intervento di competenza delle Circoscrizioni.
2. Il Consiglio delle Circoscrizioni può costituire una Commissione speciale all'anno per singoli problemi specifici e per un periodo di funzionamento che non deve essere superiore a 6 mesi, prorogabile una sola volta.
3. Alle Commissioni speciali possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i Consiglieri.
4. All'elezione dei Presidenti si applicano le norme dell'articolo precedente per le Commissioni ordinarie.
5. Ogni Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. In caso di parità di voti, la deliberazione è sottoposta al Consiglio circoscrizionale per le determinazioni di competenza.

Art. 35.

Convocazione e validità delle sedute

1. Le commissioni permanenti sono convocate dai Presidenti ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. Devono essere convocate quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro dieci giorni inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti.
3. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente le indicazioni del giorno, ora e luogo ove si terrà la riunione e dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. L'avviso è comunicato ai componenti la Commissione almeno due giorni prima a quello della riunione.
5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che il Presidente, con motivata decisione e per motivi di segretezza o riservatezza in analogia a quanto previsto per le sedute del Consiglio della Circoscrizione, disponga la riunione a porte chiuse.
6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione i rappresentanti di associazioni, di organizzazioni sindacali, di partiti politici o cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possono apportare un utile contributo ai lavori della Commissione. I dirigenti di settore dell'Amministrazione e i dipendenti comunali addetti alle attività circoscrizionali sono tenuti a fornire, se richiesti, ogni collaborazione e assistenza tecnica all'attività delle Commissioni.
7. Per esigenze di carattere organizzativo e di contenimento della spesa, le Commissioni convocate nella stessa giornata devono tenersi nell'ambito dell'orario di ufficio.
8. La seduta della Commissione sarà ritenuta deserta se entro 30 trenta minuti dall'orario di convocazione non risulti presente almeno un terzo – da arrotondare, comunque per eccesso – dei componenti assegnati alla Commissione.
9. Al Consigliere che partecipa alla seduta della Commissione dichiarata deserta per mancanza del numero legale, non compete il gettone di presenza.

Art. 36.

Forme e modalità di riunione in audio-videoconferenza e modalità mista

1. Le riunioni in modalità audio-videoconferenza e modalità mista delle Commissioni si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) trasparenza, mediante preventiva informazione degli argomenti da discutere e degli atti da esaminare e accessibilità agli stessi, salvo il caso di riunioni non soggette a programmazione;
 - b) tracciabilità, mediante verbalizzazione delle riunioni;
 - c) pubblicità, mediante trasmissione integrale delle riunioni, in tempo reale ed in diretta presso locali all'uopo individuati nelle sedi delle Circoscrizioni aperte al pubblico, salvo il caso di riunioni che abbiano carattere riservato;
 - d) possibilità di identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti che partecipano o intervengono alla riunione, che dovranno avere la telecamera/webcam attiva; in caso contrario, dopo 5 minuti, il consigliere sarà ritenuto assente;
 - e) possibilità di regolare efficacemente l'ordinato andamento delle riunioni, constatare e proclamare con esattezza i risultati delle votazioni, prendere nota puntualmente di ogni modalità e fase dei lavori;
 - f) possibilità, per tutti i partecipanti alle riunioni, di intervenire in tempo reale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori, presentare, ricevere e visionare documenti, con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca audio-visibilità tra i partecipanti stessi;
 - g) possibilità di assolvimento pieno ed effettivo delle funzioni demandate ai segretari delle Commissioni.
2. La partecipazione e gli interventi alle sedute in audio-videoconferenza avvengono con modalità tali da assicurare l'esclusività dell'attività consiliare e forme di presentabilità personale che garantiscano il decoro dell'Istituzione
3. Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori durante ogni riunione, i Consiglieri, i soggetti chiamati a intervenire e gli Uffici che prestano attività di supporto e assistenza assicurano che il proprio microfono sia disattivato.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Presidente, dopo aver richiamato all'ordine coloro che se ne rendano autori, può disporre la temporanea disattivazione del microfono.
5. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o a intervenire, per ragioni d'ufficio o in audizione, alle riunioni telematiche delle Commissioni circoscrizionali è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
6. Previa dichiarazione di inizio dei lavori, all'ora stabilita di riunione o successivamente ad essa, la presenza dei Consiglieri alle sedute in audio-videoconferenza delle Commissioni, è

attestata, dal momento di accesso al sistema (piattaforma), dai relativi Presidenti con l'assistenza dei dipendenti che svolgano funzioni di segreteria.

7. La partecipazione assicurata in tali modalità è valida, ove ne ricorrano le condizioni, ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché per l'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio.

8. Per il computo del periodo di effettiva partecipazione, si considera solo il tempo di effettiva visibilità tramite telecamera/webcam.

9. Il rimborso riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell'art. 80 TUEL, per i consiglieri che si collegano in videoconferenza non potrà includere il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, atteso che la seduta è raggiungibile istantaneamente con strumenti nella disponibilità degli interessati, quali ad esempio personal computer dotati di webcam e microfoni, tablet, smartphone. Tale rimborso potrà includere il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro solo nel caso in cui il Consigliere circoscrizionale partecipi alle sedute in presenza, presso il locale della sede della Circostrizione ove si svolge la seduta.

10. All'effettuazione delle votazioni su ogni atto, questione e decisione si procede con modalità idonee a certificare la corrispondenza tra voto espresso e colui che l'abbia formulato, esclusivamente mediante appello nominale ovvero tramite sistema elettronico. In caso di appello nominale ogni singolo Consigliere rende espressa dichiarazione di partecipazione alle operazioni di voto manifestandone la relativa formula (voto favorevole, voto contrario o astensione) ovvero di non partecipazione alla votazione (assenza).

11. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione, preferibilmente, in modalità digitale tramite gli strumenti messi a disposizione dal sistema di audio-videoconferenza in uso (piattaforma).

12. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano malfunzionamenti delle connessioni telematiche o altri problemi di carattere tecnico che rendano impossibile il collegamento in audio-videoconferenza di alcuni consiglieri, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito ovvero vi sono problemi tecnici tali da impedire il regolare svolgimento della seduta, il Presidente, apprezzate le circostanze, dichiara conclusa la seduta.

Art. 37.

Procedura d'esame e verbalizzazione

1. Gli argomenti da trattare in Commissione sono indicati nell'ordine del giorno di seduta, trasmesso unitamente all'avviso di convocazione

2. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario della Circostrizione.

3. Il Presidente, d'intesa con la Commissione, predispone mensilmente, salvo convocazioni urgenti, il calendario delle sedute di Commissione, che dovrà essere comunicato al Dirigente competente per il decentramento il quale, compatibilmente con le esigenze organizzative, dovrà rendere disponibile il personale per l'attività di verbalizzazione.

4. L'assenza del dipendente verbalizzante e la mancata sostituzione dello stesso devono essere motivate dal Dirigente del Settore decentramento, in quanto responsabile dell'organizzazione degli uffici, indicandone specificatamente le ragioni.

5. I verbali delle sedute devono contenere quale contenuto obbligatorio gli elementi costitutivi tipici dei verbali (giorno, luogo, ora di inizio e di fine della riunione, ufficiale verbalizzante, ora di ingresso/uscita dei consiglieri, l'argomento previsto dall'ordine del giorno della riunione) nonché eventuali ulteriori elementi volti a consentire la corresponsione dei gettoni di presenza/rimborso oneri ai partecipanti secondo le disposizioni del presente regolamento. Il verbale è redatto in forma sintetica a cura del segretario verbalizzante coadiuvato dal Presidente e deve riportare i punti essenziali della discussione e le decisioni adottate dalla Commissione.

6. Il segretario della Commissione redige il verbale delle sedute anche in caso di seduta deserta.

7. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione e sono pubblicati, per estratto, sul portale istituzionale della Circoscrizione.

8. L'attestazione dell'avvenuta partecipazione alla seduta della Commissione è rilasciata a firma congiunta del Segretario verbalizzante e del Presidente della Commissione

9. Le Commissioni possono essere convocate congiuntamente, per l'esame di particolari argomenti e/o su proposte di deliberazioni di competenza concorrente di due o più Commissioni, ovvero su richiesta congiunta dei Presidenti di Commissione.

10. Le sedute di Commissioni congiunte sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti assegnati a ciascuna.

11. All'organo così costituito sono attribuiti gli stessi poteri e si applicano le stesse norme delle singole Commissioni.

Art. 38.

Presidenti delle Commissioni. Incompatibilità, decadenza, dimissioni

1. La carica di Vice Presidente della Circoscrizione è incompatibile con quella di Presidente di una qualsiasi Commissione.

2. I Presidenti delle Commissioni cessano dall'incarico per uno dei seguenti motivi:

a) dimissioni dall'incarico;

b) sfiducia;

c) decadenza dall'incarico quando, senza giustificato motivo, non convocano la Commissione per un intero trimestre;

d) dimissioni dal Consiglio circoscrizionale;

e) decadenza dal Consiglio circoscrizionale;

3. Nelle ipotesi di cui alla lettera a), il Vice Presidente della Commissione convoca la medesima per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b), la mozione di sfiducia al Presidente della Commissione deve essere presentata dalla maggioranza dei componenti assegnati alla Commissione. La motivazione della mozione di sfiducia, da discutere nella seduta successiva a quella in cui è stata presentata, deve prevedere la contestuale indicazione del nuovo Presidente.

5. La mozione si intende approvata qualora sia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

6. Nelle ipotesi di cui alla lettera c), l'interessato potrà partecipare alla seduta del Consiglio che, su proposta di uno dei Consiglieri componenti della Commissione, si pronuncia sulla decadenza, oppure potrà inviare apposita memoria che il Consiglio ha l'obbligo di valutare.

7. Nelle ipotesi di cui alle lettere d), ed e) ed in caso di decesso il Consiglio circoscrizionale provvede alla surrogazione del consigliere prima della elezione del nuovo Presidente.

Art. 39.

Componenti delle Commissioni. Incompatibilità, decadenza, dimissioni

1. I Consiglieri delle circoscrizioni non possono far parte di più di una commissione ordinaria, né di più di una commissione speciale.

2. I componenti delle Commissioni cessano dall'incarico per uno dei seguenti motivi:

- a) dimissioni dall'incarico;
- b) dimissioni dal Consiglio circoscrizionale;
- c) decadenza dal Consiglio circoscrizionale;
- d) decesso.

3. Le dimissioni presentate da un componente della Commissione consiliare acquistano efficacia con la presa d'atto da parte del Consiglio. Si provvede alla sostituzione del componente dimissionario nella prima seduta consiliare utile.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d), il Consiglio della circoscrizione provvede alla elezione dei nuovi componenti previa surrogazione.

Art. 40.

Commissione Consiliare sul Decentramento

1. Spetta alla Commissione Consiliare permanente competente per il Decentramento esaminare preventivamente tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio Comunale relativi alle materie ricomprese nel capo IV del titolo III dello Statuto del Comune nonché quelle previste nel presente regolamento.

2. Alla Commissione spetta, inoltre, di verificare la puntuale attuazione del presente regolamento da parte degli organi comunali e dei dirigenti di settore e funzionari dell'Amministrazione. Essa ha inoltre i poteri di iniziativa e di proposta al fine di attuare la riforma di decentramento e rimuovere gli eventuali ostacoli alla sua effettiva realizzazione.

3. Alla Commissione partecipa con poteri consultivi, il coordinatore della Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione in rappresentanza degli stessi.

Capo V

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 41.

Istruttoria ed immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Il Consiglio della Circoscrizione delibera nelle materie di competenza, fermo restando ogni adempimento di ordine amministrativo, tecnico e contabile proprio degli uffici centrali e decentrati del Comune.
2. Su ogni proposta di deliberazione il Dirigente del settore competente per materia esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000. Nel caso in cui la proposta di deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente o richieda la copertura finanziaria è richiesto il rilascio del parere di regolarità contabile a cura del Dirigente del Settore finanze.
3. Nei casi di urgenza, le deliberazioni del Consiglio circoscrizionale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 42.

Sedute del Consiglio circoscrizionale

1. Il Consiglio delle circoscrizioni si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del Presidente.
2. Può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri.
3. Quando la seduta straordinaria è richiesta da un terzo dei Consiglieri, nella richiesta deve essere indicato anche l'ordine del giorno; la convocazione è disposta dal Presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta; la seduta dovrà svolgersi entro i successivi cinque giorni.
4. Il processo verbale delle sedute è curato dal segretario e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente della seduta.
5. Qualora la seduta si protragga oltre la mezzanotte, il Consigliere della circoscrizione avrà diritto a percepire un solo gettone di presenza.

Art. 43.

Riunioni congiunte dei Consigli delle Circoscrizioni

1. Due o più Consigli delle circoscrizioni d'intesa tra i Presidenti possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del Presidente più anziano di età, tutte le volte che si tratta di affrontare problemi comuni a più circoscrizioni.
2. Per la validità delle riunioni congiunte è necessaria la metà dei consiglieri complessivamente assegnati ai Consigli delle circoscrizioni interessate purché sussista almeno la presenza di un terzo dei consiglieri di ogni Consiglio.

3. Le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 44.

Modalità di convocazione

1. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta, da inviarsi tramite posta elettronica certificata (PEC) a cura dell'ufficio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri.

2. L'avviso scritto deve indicare, altresì, la data della eventuale seconda convocazione.

3. I consiglieri possono altresì richiedere l'invio della comunicazione ad altro indirizzo dagli stessi comunicato con apposita dichiarazione scritta.

4. Ove per causa di forza maggiore l'invio tramite PEC non possa aver luogo, la convocazione avverrà mediante recapito della stessa al domicilio eletto dal Consigliere.

5. Il Consigliere che abbia il domicilio fuori dal Comune di Reggio Calabria, elegge domicilio presso la segreteria della circoscrizione.

6. La consegna dell'avviso deve risultare da dichiarazione dell'incaricato a tale incombenza.

7. L'avviso per le sedute del Consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattare, va comunicato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, non computando il giorno di invio e quello di convocazione.

8. Nei casi di urgenza, l'avviso con l'ordine del giorno deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

9. L'avviso per le sedute del Consiglio va altresì comunicato, esclusivamente tramite PEC o posta elettronica ordinaria, all'Assessore/delegato al Decentramento, al Comandante della Polizia municipale ed al Nucleo dei vigili urbani territorialmente competente.

10. La convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti da trattare è altresì pubblicata all'Albo pretorio e resa nota ai cittadini mediante pubblicazione sul portale istituzionale nell'apposito spazio.

11. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta di Consiglio circoscrizionale per la quale è stato convocato deve comunicarlo al Presidente prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, tenuto conto di quanto previsto in tema di decadenza dal presente Regolamento.

Art. 45.

Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio della Circoscrizione si effettuano di norma nella apposita sala della sede della Circoscrizione.

Art. 46.

Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quando si tratti di questioni concernenti persone e si debbano esprimere apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti delle stesse.

2. Le sedute sono valide quando:
 - a) in prima convocazione vi sia l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati alla circoscrizione;
 - b) in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo non festivo alla stessa ora, qualora vi sia l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla circoscrizione arrotondato eventualmente per eccesso.
3. Non è computata ai fini della validità delle sedute la presenza del Presidente della circoscrizione.

Art. 47.

Apertura delle sedute

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente, o il suo Vice, dispone che il Segretario, o suo sostituto, proceda all'appello nominale.
2. Qualora i Consiglieri non siano presenti in numero sufficiente a rendere legale l'adunanza, il Presidente, o in assenza il suo Vice, può disporre che si proceda ad un secondo ed ultimo appello decorsa un'altra mezz'ora.
3. Nel caso in cui anche al secondo appello non risulti il numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale, ed il Consiglio è convocato in seconda convocazione il giorno successivo non festivo alla stessa ora.
4. Nel prosieguo della seduta, il Presidente fa verificare l'esistenza del numero legale solo su richiesta di almeno un Consigliere.
5. Al Consigliere che ha partecipato alla seduta andata deserta per mancanza del numero legale non compete il gettone di presenza.
6. Non compete il gettone di presenza al Consigliere che non partecipi alla seduta per un tempo pari ad almeno tre quarti della durata della stessa.

Art. 48.

Validità delle votazioni

1. Ogni proposta all'esame del Consiglio della Circoscrizione si intende approvata quando riporti la maggioranza di voti favorevoli sui contrari, fatti salvi i casi in cui siano richieste maggioranze qualificate.
2. Qualora una proposta ottenga parità di voti favorevoli e contrari, la stessa si intende non approvata e va inserita per una sola volta nell'ordine del giorno del successivo Consiglio.
3. Il voto del Presidente è computato ai fini della determinazione della maggioranza necessaria a deliberare.

Art. 49.

Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono in forma palese con voti espressi per alzata di mano, salvo i casi nei quali si discuta di persone dove la votazione è segreta.
2. In caso di votazione palese, è compito del Presidente accertare i voti espressi a favore o contro la proposta messa in votazione e proclamarne l'esito.

3. In caso di votazione segreta, il Presidente designa due Consiglieri per le funzioni di scrutatori per lo spoglio e con l'ausilio di questi accerta e proclama l'esito della votazione.

Art. 50.

Deposito atti e consultazione

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono visionabili da parte dei Consiglieri mediante il sistema informatizzato.
2. Eventuali allegati voluminosi non inseriti nel sistema informatizzato delle delibere, sono depositati presso la segreteria della circoscrizione.

Art. 51.

Approvazione verbale seduta precedente

1. Il Consiglio della circoscrizione, dopo l'appello e la dichiarazione del Presidente di apertura e validità della seduta, approva il verbale della seduta precedente.

Titolo III

FUNZIONI, ORGANIZZAZIONE, RISORSE FINANZIARIE

Capo I

FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE

Art. 52.

Funzioni proprie

1. Le circoscrizioni esercitano funzioni proprie in materia di gestione dei servizi di base, ossia di quei servizi che hanno rapporto diretto con il cittadino e che per caratteristiche, dimensioni o bacino di utenza sono destinati a soddisfare esigenze locali nell'ambito circoscrizionale, nel rispetto dei regolamenti vigenti e tenendo conto degli atti di programmazione comunale.
2. Le funzioni proprie sono attribuite per i seguenti settori d'intervento:
 - a) manutenzione ordinaria delle aree pubbliche di interesse territoriale quali: strade, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, stabili e beni adibiti a servizi comunali destinati a soddisfare esigenze locali nell'ambito circoscrizionale, aree verdi e giardini, arredo urbano e stradale, cimiteri;
 - b) uso d'istituto e gestione dei beni e dei servizi comunali destinati alle attività sociali e culturali, ai centri sportivi e ricreativi;
 - c) attività, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero;

- d) attività sociali e interventi a favore dell'infanzia, gioventù e degli anziani.

Art. 53.
Funzioni delegate

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, in conformità all'art. 78 dello Statuto comunale, possono delegare al Consiglio Circostrizionale funzioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 52 del presente regolamento qualora tale delega si riveli lo strumento più idoneo a garantire, a livello organizzativo e funzionale, una gestione dei servizi rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2. La delega è conferita dal competente organo con apposito atto che individua gli ambiti, i criteri e le modalità di esercizio delle funzioni. L'atto di delega deve determinare gli indirizzi e le eventuali priorità ed attribuire le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

3. Le circoscrizioni esercitano tali funzioni tramite i Servizi comunali competenti per materia assicurando la massima funzionalità ed economicità nell'impiego di mezzi, risorse umane e finanziarie.

Capo II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE E DELLE FUNZIONI

Art. 54.
Struttura organizzativa

1. I Consigli circostrizionali sono dotati di una propria struttura operativa che ne garantisce l'autonomia funzionale.

2. La struttura operativa del decentramento si articola funzionalmente in uffici/servizi circostrizionali per l'esercizio dei compiti specifici di ciascuna Circostrizione.

3. Il personale dei Settori competenti per materia, pur restando assegnato alla struttura organizzativa di appartenenza, collabora all'esercizio di funzioni proprie o delegate alle Circostrizioni, secondo le disposizioni ed istruzioni organizzative ed operative del Dirigente del Settore di riferimento. In relazione alle esigenze del servizio ed alla natura delle funzioni i singoli operatori possono essere adibiti a più uffici circostrizionali.

4. Il personale assegnato alla struttura di Segreteria degli organi di governo della Circostrizione opera secondo le disposizioni ed istruzioni organizzative ed operative del Dirigente del Settore competente per il decentramento. Detta struttura assicura la corretta gestione dell'attività amministrativa correlata agli obiettivi, programmi e progetti deliberati dai competenti organi, assicurando tra l'altro:

- a) l'elaborazione delle proposte a supporto dell'attività deliberativa che non siano di competenza degli altri Settori;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni e degli altri provvedimenti adottati che non siano di competenza degli altri Settori.

Art. 55.

Programma Annuale degli interventi

1. Annualmente i Consigli di Circoscrizione deliberano il programma degli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo per l'attuazione delle funzioni proprie e di quelle delegate.

2. Il programma annuale degli interventi deve, nel rispetto degli equilibri di bilancio, specificare l'ammontare delle risorse finanziarie ritenute necessarie alla realizzazione di ciascun servizio di base, nei settori di intervento ad esse attribuiti, e le risorse finanziarie per le eventuali ulteriori funzioni delegate, tenendo conto delle peculiarità del territorio e del bacino di utenza.

3. Al programma annuale degli interventi deve essere allegata una relazione illustrativa degli obiettivi che il Consiglio circoscrizionale si propone di raggiungere.

4. Ciascun dirigente di settore dell'Amministrazione comunale ha l'obbligo, se richiesto, di fornire ad ogni circoscrizione il necessario supporto tecnico e giuridico per la relazione del programma annuale degli interventi.

Art. 56.

Gestione delle Risorse finanziarie

1. Le Circoscrizioni gestiscono i servizi di base ed esercitano le funzioni attraverso i Settori competenti per materia, ed i relativi uffici periferici ove istituiti, che provvedono, nel rispetto degli indirizzi programmatici dei rispettivi Consigli circoscrizionali, sulla base delle risorse finanziarie specificamente assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale, provvede ad assegnare le somme a ciascuna circoscrizione per l'attuazione dei programmi di intervento e la gestione dei servizi di base.

3. La quantificazione delle risorse finanziarie da attribuire a ciascuna circoscrizione deve tenere conto anche dei seguenti parametri obiettivi:

- a) numero degli abitanti residenti nell'ambito territoriale amministrativo della Circoscrizione, nonché estensione e caratteristiche del territorio;
- b) consistenza e stato di conservazione dei beni immobili di proprietà del Comune.

4. La Giunta ed il Consiglio comunale dovranno tenere conto, nella determinazione delle risorse finanziarie, dei programmi di attività relativi alle materie di competenza delle Circoscrizioni presentati dai Consigli di circoscrizione in occasione della predisposizione del DUP.

Art. 57.

Programmazione e bilancio circoscrizionale

1. Gli stanziamenti di spesa per l'esercizio delle funzioni della Circoscrizione sono iscritti in appositi capitoli del Bilancio comunale tenuto conto delle risorse disponibili.
2. Annualmente la Conferenza permanente dei Presidenti si riunisce in tempo utile con l'Assessore delegato al Bilancio per definire, tenendo conto dei vincoli normativi dettati dalle disposizioni legislative in vigore, le previsioni finanziarie per l'anno successivo a favore delle Circoscrizioni.
3. Ciascun Consiglio di Circoscrizione, sulla base delle indicazioni emerse in sede di Conferenza permanente dei Presidenti, delibera il programma annuale di cui all'art. 55 con le specifiche proposte di stanziamento, nonché gli interventi da inserire nel programma pluriennale degli investimenti.
4. Le proposte di stanziamento vengono trasmesse entro il 30 agosto di ogni anno alla Giunta Comunale e alla Direzione Finanziaria per la formazione del bilancio preventivo annuale.

Art. 58.

Variazioni di bilancio

1. Le richieste di variazioni di bilancio che si rendano necessarie in corso di esercizio, sono presentate dal Presidente e dal Dirigente competente al coordinamento del decentramento, ovvero dal Dirigente competente per materia in relazione ai singoli servizi di base a cui afferiscono, alla Direzione Finanziaria per la prescritta approvazione da parte dell'organo competente dopo averne data comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo della Circoscrizione.
2. Tutte le proposte di variazione al bilancio che comportano maggiori spese devono essere presentate con indicazione della relativa copertura finanziaria.

Art. 59.

Gestione dei mobili e degli immobili

1. Spetta alle Circoscrizioni l'utilizzo dei beni mobili necessari per l'esercizio delle funzioni Circoscrizionali. A tal fine è istituito, per ogni Circoscrizione, apposito inventario; per quanto concerne la gestione dei suddetti beni e le relative responsabilità, si fa riferimento ai pertinenti articoli del Regolamento di Contabilità.
2. Le Circoscrizioni gestiscono i beni ed il patrimonio edilizio ad esse assegnato, il verde pubblico, gli orti urbani, nonché strade, piazze e mercati limitatamente alle competenze in materia di viabilità.
3. Per la concessione in uso dei beni immobili assegnati alle Circoscrizioni si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti Comunali. Le tariffe e le modalità relative alla concessione dei locali comunali e degli impianti sportivi sono determinate da appositi atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, in conformità con la normativa statale in vigore.

Art. 60.

Funzioni propositive e consultive

1. Ciascun Consiglio può avanzare proposte per l'adozione di atti di competenza degli organi comunali su problemi o questioni che interessano l'ambito circoscrizionale, al fine di assicurare la rappresentanza delle esigenze della collettività della Circoscrizione.
2. Le proposte, necessariamente corredate da relazione illustrativa, sono deliberate a maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione.
3. Copia della proposta di deliberazione deve essere trasmessa entro otto giorni dall'approvazione al Sindaco per l'inoltro al dirigente del Settore competente che entro trenta giorni comunicherà le proprie motivate determinazioni in merito all'adozione o meno del provvedimento.

Art. 61.

Interrogazioni al Sindaco

1. Ciascun Consiglio di circoscrizione può deliberare di rivolgere interrogazioni al Sindaco o ai singoli Assessori, i quali sono tenuti a dare risposta nel più breve termine e comunque entro trenta giorni.
2. Il Consiglio di Circoscrizione può deliberare, in caso di mancata risposta, l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

Art. 62.

Pareri

1. Il consiglio di Circoscrizione svolge funzione consultiva mediante pareri obbligatori non vincolanti sull'adozione di atti della Giunta e del Consiglio comunale concernenti le seguenti materie:
 - a) la definizione del DUP, e altri atti di programmazione generale;
 - b) piani urbanistici e territoriali e le relative varianti afferenti il territorio circoscrizionale piani di recupero, piani di zona e per gli insediamenti produttivi, piani pluriennali di attuazione, piani di intervento nel settore casa, piani di viabilità e dei trasporti pubblici e del traffico, piani della rete commerciale;
 - c) i criteri generali per la gestione dei servizi affidati alla Circoscrizione;
 - d) l'adozione dei regolamenti comunali relativamente alle materie di competenza Circoscrizionale.
 - e) organizzazione degli uffici decentrati comunali;
 - f) acquisto di immobili da destinare ai servizi della Circoscrizione;
 - g) atto di pianificazione concernente l'individuazione delle aree per piano di protezione civile;
2. Il Consiglio esprime, altresì, parere obbligatorio vincolante:

- a) sull'alienazione degli immobili di interesse della circoscrizione, fatte salve le determinazioni già assunte nel piano di alienazioni del patrimonio edilizio;
- b) sul progetto di bilancio di previsione approvato dalla giunta comunale e relativi allegati
- c) sulla localizzazione di spazi e strutture per la realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di nuovi impianti sportivi;
- d) sulla istituzione, ubicazione e spostamento di mercati.

3. Le delibere espressione della funzione consultiva di cui al presente articolo non sono sottoposte ai pareri dirigenziali di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali.

4. Il parere del Consiglio Circostrizionale è richiesto dai Settori comunali competenti per materia sulle proposte di deliberazione degli atti di cui ai commi 1 e 2 prima dell'avvio dell'iter per l'approvazione in Consiglio Comunale, con la sola eccezione per il bilancio di previsione, per il quale il parere è espresso sullo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta comunale.

5. Il parere è deliberato dal Consiglio circostrizionale nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con eccezione del parere di cui alla lettera b) del comma 2 per il quale è previsto un termine massimo di quindici giorni, riducibili fino a 10 giorni in casi eccezionali motivatamente documentati.

6. Tali termini possono essere sospesi per una sola volta, con la sola eccezione di quelli per il rilascio del parere di cui al comma 2, lett. b), se i Consigli o la commissione competente chiedono, con istanza motivata, all'Assessore comunale proponente chiarimenti o informazioni che devono essere forniti nel termine di 10 giorni. In tal caso il termine per la formulazione del parere rimane comunque sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti stessi.

7. Se il Consiglio circostrizionale non si esprime entro i termini di cui al comma precedente, il Consiglio comunale può deliberare, dando atto nel provvedimento del decorso infruttuoso del termine stabilito.

8. In caso di parere contrario motivato del Consiglio circostrizionale, la Commissione consiliare comunale competente per materia è tenuta ad ascoltare in audizione il Presidente o il Consigliere da questi delegato che esporrà le ragioni del dissenso rispetto alla proposta dell'Amministrazione comunale.

9. La proposta di deliberazione rispetto alla quale siano stati formulati pareri dissenzienti dalle circoscrizioni, o parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, potrà comunque discostarsi dal contenuto dei pareri solo motivando sul punto.

Art. 63.

Informativa alle Circoscrizioni dei provvedimenti di competenza comunale afferenti i rispettivi territori

1. I Consigli delle circoscrizioni sono tempestivamente informati sui seguenti provvedimenti di competenza comunale prima della loro approvazione:

- a) autorizzazioni previste per l'insediamento e l'apertura di grandi strutture di vendita;
- b) istituzione di nuove strutture sociali o modifica di utilizzo di quelle esistenti;
- c) progetti relativi a verde pubblico;
- d) concessione di licenze per l'apertura di sale di pubblico ritrovo e di sale per il pubblico spettacolo e da gioco e scommessa.
- e) eventi o altre iniziative di carattere istituzionale realizzate dagli Assessorati sul territorio della circoscrizione;
- f) attività di programmazione di opere o realizzazione di interventi manutentivi da eseguirsi nel territorio della circoscrizione.

2. È facoltà dei Consigli far pervenire, entro quindici giorni dal ricevimento, osservazioni rispetto ai provvedimenti di cui al precedente comma ai competenti organi comunali.

Art. 64.

Conferenze di servizi, accordi di programma, accordi tra Amministrazioni

1. Il Presidente della circoscrizione interessata è invitato dal Sindaco a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni di conferenze di servizio indette per la stipula di accordi di programma o accordi tra Amministrazioni riguardanti il territorio della circoscrizione.

Art. 65.

Convenzioni e associazioni per l'esercizio di funzioni

1. La Circoscrizione, nell'ambito delle materie di propria competenza, può stipulare convenzioni con altre circoscrizioni o altre amministrazioni pubbliche per disciplinare in modo più efficace lo svolgimento in collaborazione di attività gestionali di interesse delle circoscrizioni, sempre che da tali convenzioni non derivino spese non previste in bilancio.

2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio circoscrizionale con la maggioranza assoluta dei componenti.

Titolo IV

SERVIZI, UFFICI E DOTAZIONE ORGANICA

Art. 66.

Organizzazione e dotazione organica

1. Le Circoscrizioni si articolano in "servizi" quali nuclei di base per la gestione delle funzioni assegnate a ciascuna circoscrizione.

2. L'Amministrazione comunale provvede a dotare ciascuna Circoscrizione di adeguati strumenti, strutture, risorse finanziarie e personale per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate.

3. Nell'ambito del Settore competente per il decentramento, è istituito il Servizio di Segreteria degli organi circoscrizionali.

Il Servizio di Segreteria:

- a) fornisce l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi circoscrizionali;
- b) cura l'istruttoria degli atti degli organi circoscrizionali e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- c) supporta la realizzazione dei programmi promossi dal Consiglio;
- d) svolge attività di informazione ai cittadini in relazione ai servizi di base attribuiti alla Circoscrizione.

4. Al Servizio di Segreteria è preposto un responsabile che svolge le funzioni di Segretario della Circoscrizione; al Servizio sono assegnati dipendenti di qualifica e numero adeguati alla complessità delle funzioni proprie e delegate alle circoscrizioni. Il Responsabile del servizio cura la direzione amministrativa dell'ufficio di segreteria degli organi circoscrizionali, secondo le indicazioni impartite dal dirigente del settore competente in materia di decentramento; può assumere, su delega del dirigente competente al decentramento, le determinazioni di impegno e di liquidazione della spesa sui capitoli assegnati al Settore per le circoscrizioni.

5. Presso ciascuna Circoscrizione sono localizzate le unità organizzative decentrate dei singoli Settori per l'erogazione dei seguenti servizi:

- a) servizi demografici;
- b) servizi di polizia municipale;
- c) servizio tecnico;
- d) servizio ambiente;
- e) servizi sociali di base (Poli sociali);
- f) servizio relazioni con il pubblico.

6. I dirigenti responsabili dei servizi comunali, d'intesa con il dirigente competente al decentramento, assicurano il personale da assegnare ai vari servizi.

7. In relazione alle esigenze del servizio e alla natura delle funzioni i singoli operatori possono essere adibiti a più uffici circoscrizionali.

8. I Settori del Comune competenti per materia forniscono ai propri uffici periferici localizzati nelle circoscrizioni gli indirizzi operativi, istruzioni e chiarimenti affinché l'attività degli stessi si svolga nel rispetto degli atti di pianificazione comunale e degli indirizzi generali formulati dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.

9. Per poter garantire l'integrazione tra i diversi livelli di governo e di competenze, anche con riferimento alle funzioni gestite in concorrenza di processo tra circoscrizioni e settori amministrativi centrali, possono essere indette conferenze interne con i responsabili dei servizi delle Circoscrizioni per il contestuale esame degli interessi coinvolti nel procedimento di competenza della circoscrizione.

10. Ciascuna Circoscrizione deve essere dotata della strumentazione tecnologica idonea ad assicurare i collegamenti in via telematica con gli uffici centrali.

11. L'invio degli atti tra le circoscrizioni e gli altri organi dell'Amministrazione deve avvenire esclusivamente per via informatica.

Art. 67.

Il Segretario della Circoscrizione

1. Il Responsabile del Servizio di segreteria, in qualità di segretario della circoscrizione, partecipa alle sedute del consiglio circoscrizionale e ne redige il verbale; partecipa alle riunioni della Commissione esecutiva e conferenza capigruppo, su richiesta del Presidente delle commissioni consiliari, alle sedute delle stesse; assiste il presidente, provvede all'esecuzione degli atti e cura la pubblicazione e pubblicità dei provvedimenti e il loro inoltro al Settore decentramento.

2. Il dirigente competente in materia di decentramento individua il dipendente della circoscrizione incaricato della sostituzione del segretario in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 68.

Coordinamento dei Servizi decentrati

1. Il settore decentramento svolge le funzioni di coordinamento dei servizi circoscrizionali.

2. Al Dirigente competente al decentramento spettano le direttive generali in ordine alla funzionalità dei servizi circoscrizionali e il raccordo tra questi e gli altri settori dell'amministrazione..

3. Per le funzioni e le competenze esercitate dalle circoscrizioni attraverso i settori funzionali della struttura comunale, ciascun dirigente è referente degli organi elettivi circoscrizionali. A tale scopo, predispone le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio circoscrizionale la relazione del presidente, nonché, quelle da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale, la relazione dell'Assessore competente per materia. Sulle suddette proposte il dirigente esprime il parere di regolarità tecnica previsto dalla normativa vigente ed acquisisce l'eventuale parere di regolarità contabile e la copertura finanziaria qualora richiesta dalla natura del provvedimento.

Art. 69.

Servizi demografici

1. Presso ciascuna Circoscrizione è istituito l'Ufficio demografico decentrato, cui compete:

- a) il rilascio delle carte d'identità;
- b) l'istruttoria, il perfezionamento ed ogni altro adempimento relativo alle iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente;
- c) gli adempimenti conseguenti alla comunicazione di rigetto della domanda d'iscrizione anagrafica a seguito di accertamento negativo da parte della competente polizia municipale;
- d) il rilascio di certificazioni in materia di anagrafe e di stato civile;
- e) il rilascio delle certificazioni anagrafiche storiche;
- f) l'accettazione e la registrazione dei mutamenti anagrafici quali, ad esempio, cambi di residenza, domicilio, scissioni e inclusioni;
- g) la formazione di atti di stato civile tramite la piattaforma ANSC
- h) il rilascio delle tessere per l'esercizio del voto solo in occasioni di tornate elettorali.

2. L'Ufficio demografico decentrato espleta altresì le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazione, di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, di autenticazione di copie conformi di documenti.

3. La competenza per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle unità organizzative decentrate per i servizi demografici resta attribuita al dirigente competente per materia, che esercita altresì funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa. L'amministrazione Comunale, in relazione allo sviluppo del decentramento e all'attribuzione delle funzioni, determina la struttura organizzativa, le modalità operative, la dotazione organica e strumentale, nonché le risorse finanziarie.

Art. 70.

Polizia della Circoscrizione

1. Presso ogni Circoscrizione opera un'unità organizzativa per la gestione decentrata del controllo del territorio.

2. La competenza per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle unità organizzative decentrate di Polizia Municipale resta attribuita al Comandante della Polizia Municipale che opera d'intesa con i Presidenti delle circoscrizioni.

3. Il Comandante del Corpo di Polizia municipale assegna, in relazione alle peculiari caratteristiche della circoscrizione, un adeguato contingente di agenti di PM.

4. L'amministrazione Comunale, in relazione allo sviluppo del decentramento e all'attribuzione delle funzioni, determina la struttura organizzativa, le modalità operative, la dotazione organica e strumentale, nonché le risorse finanziarie.

Art. 71.

Uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.)

1. Presso ogni circoscrizione è istituito un ufficio relazioni con il pubblico la cui attività è coordinata dall'U.R.P. centrale.

2. La competenza per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle unità organizzative decentrate degli Uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.) resta attribuita al Dirigente competente per materia che opera d'intesa con i Presidenti delle circoscrizioni.

3. L'amministrazione Comunale, in relazione allo sviluppo del decentramento e all'attribuzione delle funzioni, determina la struttura organizzativa, le modalità operative, la dotazione organica e strumentale, nonché le risorse finanziarie.

Art. 72.

Ufficio tecnico

1. Presso ciascuna circoscrizione è istituito l'ufficio tecnico decentrato di manutenzione con compiti di monitorare il territorio circoscrizionale in merito alla piccola e ordinaria manutenzione.

2. Competono all'ufficio tecnico di manutenzione decentrato il corretto mantenimento delle aree verdi, campi gioco, strade, pubblica illuminazione, cimiteri.

3. La competenza per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle unità organizzative decentrate di manutenzione resta attribuita al Dirigente competente per materia che opera d'intesa con i Presidenti delle circoscrizioni.

4. L'amministrazione Comunale, in relazione allo sviluppo del decentramento e all'attribuzione delle funzioni, determina la struttura organizzativa, le modalità operative, la dotazione organica e strumentale, nonché le risorse finanziarie.

Art. 73. **Ufficio welfare**

1. Ciascuna circoscrizione è sede dei Poli sociali.

2. La competenza per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle unità organizzative decentrate di welfare resta attribuita al Dirigente competente per materia che opera d'intesa con i Presidenti delle circoscrizioni.

3. L'amministrazione Comunale, in relazione allo sviluppo del decentramento e all'attribuzione delle funzioni, determina la struttura organizzativa, le modalità operative, la dotazione organica e strumentale, nonché le risorse finanziarie.

Art. 74. **Ulteriori uffici decentrati**

1. L'amministrazione comunale, in relazione ai progetti esecutivi delle linee programmatiche di sviluppo del decentramento comunale può istituire con propri atti di organizzazione, ulteriori uffici circoscrizionali, determinando la struttura organizzativa, le modalità operative e la relativa dotazione organica.

Art. 75. **Sede delle Circoscrizioni**

1. Ogni circoscrizione ha una sede per lo svolgimento delle attività istituzionali; può, inoltre, istituire una o più sedi o uffici distaccati, al fine di garantire la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini.

2. La sede delle circoscrizioni è ubicata di norma in immobili di proprietà comunale ove disponibili.

Art. 76. **Albo Pretorio delle Circoscrizioni**

1. Gli atti amministrativi delle Circoscrizioni sono pubblicati, per gli effetti di legge, sull'albo pretorio on-line del Comune.

Art. 77.

Forniture di beni e servizi

1. L'acquisto di materiali e di beni strumentali alla gestione dei servizi di competenza, nonché le ulteriori forniture di beni e servizi sono assicurate dai competenti settori centrali.

Art. 78.

Ricorso alle sponsorizzazioni

1. Sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio circoscrizionale e nel rispetto della legislazione nazionale è possibile finanziare o cofinanziare le attività organizzate o promosse dalle circoscrizioni in ambito culturale, ricreativo, sportivo, turistico, sociale mediante il ricorso a sponsorizzazioni.

Art. 79.

Volontariato

1. Le Circoscrizioni promuovono ed incentivano l'attività delle organizzazioni di volontariato impegnate nel perseguimento di finalità pubbliche. Selezionano le iniziative di volontariato atte al miglioramento delle condizioni del territorio.

2. Le Circoscrizioni valorizzano l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi e possono gestire iniziative d'interesse per la comunità locale proposte da associazioni di volontariato.

Titolo IV

REVISIONE, NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 80.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di realizzare un graduale subentro delle Circoscrizioni nelle funzioni attribuite, negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 alle Circoscrizioni sono attribuite esclusivamente le funzioni proprie per i seguenti settori d'intervento:

- manutenzione stradale;
- uso d'istituto e gestione dei beni e dei servizi comunali destinati alle attività sociali e culturali, ai centri sportivi e ricreativi;
- attività, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero;
- attività sociali e interventi a favore dell'infanzia, gioventù e degli anziani.

2. Decorso un anno dall'istituzione delle circoscrizioni la Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti Circoscrizionali, presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del decentramento.

3. La Giunta ed il Consiglio Comunale nonché il Direttore Generale assumono tutte le iniziative ed adottano gli atti necessari a mettere circoscrizioni nelle condizioni di assolvere alle funzioni attribuite dallo statuto e dal presente Regolamento, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane e finanziarie occorrenti. Dette risorse dovranno essere mantenute nel tempo.

4. Le disposizioni del presente regolamento non possono in ogni caso comportare squilibri generali e particolari di bilancio.

Art. 81.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4. del 14.03.2001, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione ai sensi dell'[art. 124 del D.lgs. n. 267/2000](#) e art. 10 delle preleggi.